



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Buras n. 37

Data di pubblicazione: 22 giugno 2021

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

Parte prima

Leggi regionali

Leggi regionali

Legge regionale 21 giugno 2021, n. 11

Modifiche alle leggi regionali n. 16 del 2017 in materia di strutture alberghiere e n. 11 del 2015 in materia di attività agrituristica.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2017

(Definizione delle strutture ricettive alberghiere)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), è aggiunto il seguente:

"4 bis. Nelle strutture ricettive di cui al presente articolo è consentito in via temporanea e solo su richiesta del cliente, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, aggiungere posti letto supplementari da riservare alla sistemazione dei minori al seguito o anche a persone appartenenti al medesimo nucleo familiare con l'obbligo di ripristinare il numero autorizzato degli stessi al cambio del cliente, rimuovendo i letti aggiunti.".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 2

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017

(Definizione delle strutture ricettive extra-alberghiere e istituzione del registro regionale)

1. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017, è aggiunto il seguente:

"7 ter. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle strutture ricettive extra-alberghiere organizzate in forma d'impresa comprende l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali."

Art. 3

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2015 (Attività agrituristica)

1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998), è aggiunta la seguente:

"f bis) l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali."

Art. 4

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

Entrata in vigore



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 giugno 2021

Solinas